



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0000873/P  
Del 02/09/2015 11 49 32  
Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della I e II Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Riduzione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali e dei membri della Giunta regionale, nonché ulteriori misure finalizzate al contenimento dei costi del Consiglio regionale e della Giunta." (Reg. Gen. n. 21)**

Ad iniziativa del Movimento 5 Stelle

Depositata il 20 luglio 2015, sospesa su richiesta del Capogruppo e riattivata il 7 agosto 2015

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**

**II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

La presente sostituisce la precedente

Napoli, 02 SET 2015

**IL PRESIDENTE**

R O' M

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI LEGGE** *recante riduzione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali e membri della giunta regionale, nonché ulteriori misure finalizzate al contenimento dei costi del consiglio e della giunta regionale*

La presente proposta di legge regionale del MoVimento 5 Stelle si propone di introdurre una serie di misure finalizzate al contenimento dei costi del consiglio e della giunta regionale. Dette misure sono sinteticamente rappresentate da :

- ✓ **riduzione dell'indennità di carica** dei consiglieri regionali e dei membri della giunta, che passerà a **5.000 euro lordi mensili**;
- ✓ **l'eliminazione delle indennità di funzione e di tutti privilegi legati all'esercizio della carica** (es. auto blu);
- ✓ **l'istituzione di un rimborso spese per l'esercizio del mandato**. Le spese dovranno essere **puntualmente rendicontate** e potranno riguardare **attività strettamente connesse allo svolgimento del mandato** di consigliere regionale o di membro della giunta regionale;
- ✓ **la detrazione di 150 euro lordi dall'indennità di carica per ogni giornata di assenza ingiustificata dalle sedute** del consiglio, della giunta e dell'ufficio di residenza;
- ✓ **l'incompatibilità dell'indennità di carica con qualsiasi altro emolumento** a qualsiasi titolo percepito dai consiglieri regionali e i membri della giunta regionale;
- ✓ **l'equiparazione del trattamento previdenziale** dei consiglieri regionali e dei membri della giunta regionale **a quello dei dipendenti pubblici** di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- ✓ **il ricalcolo dei trattamenti previdenziali in essere** (assegni vitalizi, pensioni, assegni di reversibilità) **sulla base dei contributi effettivamente versati** e alla luce della normativa previdenziale **vigente per i dipendenti pubblici** di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- ✓ **l'adeguamento della normativa** concernente gli assegni di reversibilità a quanto previsto per i dipendenti pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- ✓ **la sospensione dell'erogazione dell'indennità di carica e dei rimborsi spese per l'esercizio del mandato** in caso della sottoposizione del consigliere regionale o del membro della giunta regionale **alla misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari**;
- ✓ **l'abrogazione di tutte le norme in contrasto con la legge proposta.**



## **Articolo 1**

### ***(Riduzione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali)***

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 05 giugno 1996, n. 13, dopo le parole "è attribuita una indennità" sono aggiunte le parole "di carica".
2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 05 giugno 1996, n. 13, è sostituito dal seguente: "l'indennità di carica mensile dei consiglieri regionali è pari a 5.000 euro lordi mensili".
3. Il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge 05 giugno 1996, n. 13, è sostituito dal seguente: "Ai componenti della Giunta regionale campana è corrisposta l'indennità spettante ai consiglieri regionali di cui al comma 1".
4. Il comma 2-ter dell'articolo 1 della legge 05 giugno 1996, n. 13, è sostituito dal seguente: "Ai componenti della Giunta regionale membri del consiglio regionale non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva oltre quella di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo".

## **Articolo 2**

### ***(Incompatibilità con l'indennità di carica)***

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 05 giugno 1996, n. 13 è sostituito dal seguente: "L'indennità di carica non è cumulabile con qualsiasi altro reddito a qualunque titolo percepito".
2. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 05 giugno 1996, n. 13, è sostituito dal seguente: "I consiglieri regionali sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità al presidente del consiglio regionale entro quindici giorni dalla proclamazione le altre fonti di reddito che percepiscono, affinché il loro ammontare sia detratto dall'indennità di carica di cui all'articolo 1 della presente legge".

## **Articolo 3**

### ***(Modifica all'articolo 6 della legge 05 giugno 1996, n. 13)***

Il comma 6 dell'articolo 6 della legge 05 giugno 1996, n. 13 è abrogato.

## **Articolo 4**


### ***(Previsione di un rimborso per le spese di esercizio del mandato)***

L'articolo 7 della legge 05 giugno 1996, n. 13, è sostituito dal seguente:

#### **"Articolo 7**

##### ***(Rimborso spese per l'esercizio del mandato)***

1. Ai consiglieri regionali e ai membri della Giunta regionale è corrisposto un rimborso per le spese derivanti dall'esercizio del mandato.
2. Tali rimborsi sono erogati alla fine del mese successivo previa presentazione entro il giorno 10 dello stesso mese di una rendicontazione completa di tutte le fatture, ricevute e/o scontrini fiscali attestanti le spese effettuate nel mese precedente.
3. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo sono da considerarsi finalizzate all'esercizio del mandato le spese concernenti: la retribuzione di un collaboratore e relativi oneri fiscali e previdenziali, i trasporti relativi agli spostamenti effettuati nello svolgimento del mandato regionale, il mantenimento di un ufficio di segreteria politica all'interno del territorio regionale, altri costi relativi lo svolgimento del mandato, purché adeguatamente rendicontati".



**Articolo 5**  
***(Detrazione dell'indennità di carica per assenze)***

Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 05 giugno 1996, n. 13 è sostituito dal seguente: "Ai consiglieri e agli assessori regionali dall'indennità di carica è detratto l'importo di euro 150,00 lordi per ogni giornata di assenza non giustificata alle sedute del Consiglio, della Giunta, dell'Ufficio di presidenza".

**Articolo 6**  
***(Trattamento previdenziale dei consiglieri regionali cessati dal mandato)***

L'articolo 11 della legge 05 giugno 1996, n. 13, è sostituito dal seguente:

"Articolo 11  
***(Trattamento previdenziale dei consiglieri cessati dal mandato)***

1. Il trattamento previdenziale dei consiglieri regionali è equiparato a quello dei dipendenti pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Gli uffici del consiglio regionale provvedono a trattenere, con riferimento al trattamento relativo alla sola indennità di carica di cui all'articolo 1 della presente legge, i contributi previdenziali.
3. I contributi previdenziali di cui al presente articolo contribuiranno alla formazione del montante contributivo dei soggetti che hanno esercitato il mandato di consigliere regionale ai fini del calcolo del loro trattamento pensionistico secondo quanto disposto dalla legislazione previdenziale per i dipendenti pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

**Articolo 7**  
***(Ricalcolo dei trattamenti in essere)***

1. Gli uffici del consiglio regionale campano provvedono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a ricalcolare gli emolumenti attualmente erogati dalla Regione Campania a titolo di pensione e/o assegno vitalizio e/o assegno di reversibilità derivanti dall'esercizio del mandato di membro del consiglio regionale campano o della giunta regionale campana.
2. Gli uffici quantificano il montante dei contributi versati nel corso dell'esercizio del mandato di consigliere regionale e calcolano l'ammontare del nuovo assegno applicando la normativa previdenziale vigente per i dipendenti pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**Articolo 8**  
***(Rimodulazione degli oneri relativi all'assicurazione per infortuni di cui all'articolo 19 della legge 15 giugno 1996, n. 13)***

1. Nella rubrica del capo IV della legge 5 giugno 1996, n. 13, sono soppresse le parole "e malattia".
2. Nella rubrica dell'articolo 19 della legge 5 giugno 1996, n. 13, sono soppresse le parole "e malattia".
3. Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 5 giugno 1996, n. 13 è così sostituito: "Il 50% del premio di assicurazione è a carico del bilancio regionale; il residuo 50% a carico dei consiglieri regionali".
4. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 19 della legge 5 giugno 1996, n. 13 le parole "lire 500.000.000" sono sostituite dalle parole "euro 250.000".



5. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 19 della legge 5 giugno 1996, n. 13 le parole "lire 500.000.000" sono sostituite dalle parole "euro 250.000".
6. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 19 della legge 5 giugno 1996, n. 13 le parole "lire 120.000" sono sostituite dalle parole "euro 60".
7. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 5 giugno 1996, n. 13, le parole "50 miliardi" sono sostituite con le parole "25 milioni di euro" e le parole "10 miliardi" sono sostituite con le parole "5 milioni di euro".
8. Il comma 9 dell'articolo 19 della legge 5 giugno 1996, n. 13, è abrogato.

#### **Articolo 9**

##### ***(Modifiche all'assegno di reversibilità)***

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 5 giugno 1996, n. 13 è sostituito dal seguente: "1. In caso di morte dell'avente diritto titolare di un trattamento previdenziale della regione Campania derivante dall'esercizio del mandato di consigliere regionale o membro della Giunta regionale, tale trattamento viene riservato agli eredi del titolare secondo la normativa vigente per i dipendenti pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 21 della legge 5 giugno 1996, n. 13 sono abrogati.

#### **Articolo 10**

##### ***(Modifiche all'articolo 27 della legge 15 giugno 1996, n. 13)***

1. Il comma 4 dell'articolo 27 della legge 15 giugno 1996, n. 13 è sostituito dal seguente: "4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere regionale conserva il diritto a percepire, a carico della Regione, i rimborsi spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 7 della presente legge".

#### **Articolo 11**


##### ***(Sospensione dell'erogazione delle indennità in caso di privazione delle libertà personali)***

1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 5 giugno 1996, n. 13, è sostituito dal seguente: "Qualora un consigliere regionale in carica sia colpito dall'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, il pagamento di tutte le indennità di cui all'articolo 1 della legge 15 giugno 1996, n. 13, è sospeso fino alla cessazione dell'efficacia della misura medesima".
2. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 5 giugno 1996, n. 13, è abrogato.
3. Il comma 3 dell'articolo 28 della legge 5 giugno 1996, n. 13, è sostituito dal seguente: "3. Il Presidente del Consiglio regionale, ricevuta la notificazione del provvedimento di cui al precedente comma, ne prende atto e dispone nel termine perentorio di cinque giorni la sospensione del consigliere regionale e il conseguente affidamento della supplenza, ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni".

#### **Articolo 12**

##### ***(Abrogazione di norme)***


Sono abrogati i seguenti articoli della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, così come successivamente modificata e integrata: articoli 3 (trattenute sull'idennità di carica), 5 (indennità di funzione), 12 (misura degli assegni vitalizi), 15 (contributi volontari), 16 (restituzione contributi versati, ricongiunzione, sospensione assegno vitalizio), 17



(decorrenza dell'assegno vitalizio), 18 (sequestro, pignoramento e cessione della indennità di carica e dell'assegno vitalizio), 20 (contributo *una tantum* in caso di decesso), 22 (condizioni per l'assegno di reversibilità), 23 (documentazione per ottenere l'assegno di reversibilità), 24 (ammontare dell'assegno di reversibilità), 25 (prescrizioni dei ratei di assegno), 29 (assegno in caso di sospensione dalla carica), 32-*bis*, 32-*ter* e, limitatamente ai commi da 1 a 3, 33.

**Articolo 13**  
**(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Grano', located in the bottom right corner of the page.